

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 14 ottobre 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Guido Giuseppe Rossi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Burani Proccaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stuc-

chi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BATTAGLIA: « Riconoscimento della sordità fra le minorazioni aventi connotazione di gravità » (5346);

ANNUNZIATA: « Disposizioni in favore della natalità e della maternità responsabile » (5347);

ANNUNZIATA ed altri: « Misure per il rilancio dei consumi ecocompatibili » (5348);

PERROTTA e **ALFREDO VITO:** « Disposizioni per il recupero, il ripristino e la salvaguardia dei limoneti della costiera sorrentino-amalfitana » (5349).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 ottobre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3106. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi

di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 432 » (*approvato dal Senato*) (5350).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

GIANFRANCO CONTE ed altri: « Censimento, cessione in proprietà e circolazione di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di proprietà privata. Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » (5119) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

XI Commissione (Lavoro):

COSTA: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei dirigenti d'azienda » (5307) *Parere delle Commissioni I e V.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura):

COLA: « Disposizioni concernenti i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria » (5231) *Parere della I Commissione.*

Annuncio di una sentenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione permanente per materia,

nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria.

Sentenza n. 298 del 27-29 settembre 2004 (doc. VII, 521), con la quale:

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dai deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo, oggetto del procedimento penale pendente davanti al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 ottobre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 luglio 2004, con i quali sono stati autorizzati:

l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Predore (BG) sul contributo assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2000, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000;

l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Valsinni (MT) sul contributo assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2001.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 12 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (413). Alla richiesta è allegata una relazione sull'utilizzo delle risorse del medesimo fondo negli anni 2002, 2003 e 2004.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 novembre 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 23 febbraio 2004, a pagina 3, prima colonna, la proposta di legge n. 4734 è presentata dal deputato Vascon, e non dai deputati Vascon e Polledri, come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 7 luglio 2004, a pagina 3, seconda colonna, dalla diciannovesima alla ventitreesima riga, in luogo delle parole: « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di beni culturali in possesso di privati » devono leggersi le seguenti: « Censimento, cessione in proprietà e circolazione di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di proprietà privata. Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 13 ottobre 2004, pagina 3, prima colonna, quinta riga, sopprimere il nome: Boato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 26.

(Governo e Primo ministro).

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA COSTITUZIONE

ART. 26.

(Governo e Primo ministro).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 29, capoverso ART. 95, sopprimere il primo comma.

26. 3. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 92 primo periodo, sostituire le parole da: , che costituiscono fino alla fine del capoverso con le seguenti: « . Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.

La legge determina il numero e le attribuzioni dei Ministri, nonché le incompatibilità tra le cariche di Governo e la titolarità o lo svolgimento delle attività private.

La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante dichiarazione di collegamento con i candidati alla Camera dei deputati. »

26. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Zanella, Pisapia, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 92, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività

pubbliche e private. Detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. Assicura la libera e consapevole formazione delle scelte degli elettori. »

26. 4. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani, Pistone, Cima.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 26. 200.

All'emendamento 26. 200, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente all'articolo 26, capoverso ART. 92, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: favorire fino a: alla carica di con le seguenti: assicurare la formazione di una maggioranza, collegata al.

0. 26. 200. 2. Boccia.

All'emendamento 26. 200, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente all'articolo 26, capoverso ART. 92, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Primo ministro deve essere membro della Camera dei deputati.

0. 26. 200. 1. Lucchese.

Al comma 1, capoverso ART. 92, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: i candidati aggiungere le seguenti: ovvero con una o più liste di candidati.

26. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 92, terzo comma, sostituire le parole da: , sulla base

fino a: nomina il *con le seguenti:* nomina il Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati all'inizio della legislatura, nonché nei casi di dimissioni, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di morte del.

26. 9. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 27.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 27.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per

l'elezione della Camera dei deputati nomina, con proprio decreto, il candidato alla carica di Primo Ministro risultante dalla dichiarazione di collegamento con il maggior numero di deputati eletti.

Il Primo Ministro nominato si sottopone al voto di fiducia del Camera dei deputati.

Prima di assumere le funzioni, il Primo ministro ed i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo Ministro nomina e revoca con proprio decreto i Ministri ».

Conseguentemente, all'articolo 29, capoverso ART. 95, sopprimere il primo comma.

27. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Giordano, Zanella.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Governo in Parlamento).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un

quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 28.

(Governo in Parlamento).

Sopprimerlo.

28. 9. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo Ministro mediante l'approvazione di una mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.

La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei Ministri in carica.

In caso di dimissioni del Primo Ministro, di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, la Ca-

mera dei deputati elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.

L'impedimento permanente del Primo Ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile ».

28. 1. Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma di legislatura e la composizione del Governo. Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa. La Camera dei deputati vota il programma che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo Ministro.

Ogni anno il Primo Ministro presenta alle Camere il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.

Il Primo Ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.

La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo Ministro mediante mozione mo-

tivata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre cinque giorni dalla presentazione. L'approvazione della sfiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro ».

28. 8. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 28. 200.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, sopprimere il primo comma.

0. 28. 200. 4. Maura Cossutta.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, primo comma, primo periodo, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: di legislatura e la composizione.

0. 28. 200. 15. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

(Approvato)

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa.

0. 28. 200. 16. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: La Camera dei deputati si esprime con un voto fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.

La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei ministri in carica.

In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, la Camera dei deputati elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.

L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Il Primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile.

0. 28. 200. 7. Mascia, Mantovani.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti.

0. 28. 200. 11. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: programma illustrato dal

Primo ministro. Ogni anno *con le seguenti*: programma. Il Primo ministro ogni anno.

0. 28. 200. 250. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: del Paese con le seguenti: della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.

0. 28. 200. 12. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, sopprimere il secondo comma.

0. 28. 200. 17. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Primo Ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i casi nei quali il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al regolamento della Camera dei deputati, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22,

da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.

0. 28. 200. 18. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: di fiducia aggiungere le seguenti: su un provvedimento compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile.

0. 28. 200. 9. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Fanfani, Lettieri, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: con voto conforme alle proposte del Governo,

0. 28. 200. 8. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: nei casi previsti dal suo regolamento con le seguenti: Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29,

30, 31, secondo comma, 32, secondo comma.

0. 28. 200. 10. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Fanfani, Lettieri, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Pisapia.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

0. 28. 200. 251. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, sopprimere il terzo comma.

0. 28. 200. 5. Maura Cossutta.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un quinto *con le seguenti:* un decimo.

0. 28. 200. 3. Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole: Nel caso di approvazione *aggiungere le seguenti:* il Primo ministro si dimette e.

0. 28. 200. 254. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza

espressa dalle elezioni. In tal caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quinto comma.

0. 28. 200. 19. D'Alia, Fontanini, Carrara, Saponara.

(Approvato)

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, sopprimere il quarto comma.

0. 28. 200. 6. Maura Cossutta.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: presentata una mozione di sfiducia, con l'indicazione *con le seguenti:* presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione.

0. 28. 200. 255. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole da: dei deputati appartenenti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di un quarto dei componenti della Camera, nel caso in cui la mozione venga approvata il Primo ministro in carica si dimette. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione e il voto della Camera sono coerenti con il risultato delle elezioni della Camera dei deputati e con il programma di legislatura.

0. 28. 200. 13. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, quarto comma, primo periodo, sosti-

tuire le parole da: in carica *fino alla fine del comma, con le seguenti:* si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.

0. 28. 200. 256. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, sopprimere il quinto comma.

0. 28. 200. 14. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Giordano.

All'emendamento 28. 200, capoverso ART. 94, quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: Qualora il Primo ministro non si dimetta, *con le seguenti:* In tal caso, a seguito della richiesta del Presidente della Repubblica, il Primo ministro deve dimettersi ed.

0. 28. 200. 2. Mazzuca Poggiolini.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma illustrato dal Primo ministro. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha

luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Qualora sia presentata una mozione di sfiducia, con l'indicazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro in carica si dimette. Il nuovo Primo ministro illustra alle Camere, entro cinque giorni, il programma, sul quale la Camera dei deputati si esprime con voto per appello nominale.

Il Presidente della Repubblica richiede le dimissioni del Primo ministro nel caso in cui, per il voto favorevole su una proposta ai sensi del secondo comma ovvero per la reiezione della mozione di sfiducia ai sensi del terzo comma, sia stato determinante il voto di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Qualora il Primo ministro non si dimetta, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, secondo comma ».

28. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, primo periodo, dopo la parola:

programma *aggiungere le seguenti*: di legislatura e la composizione.

28. 71. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa.

28. 72. Bressa, Boato, Leoni, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo ministro.

28. 74. Boato, Leoni, Bressa, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti.

28. 73. Leoni, Bressa, Boato, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ogni anno il Primo ministro presenta alle Camere il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.

28. 75. Bressa, Boato, Leoni, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, sopprimere il secondo comma.

28. 76. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, sostituire il secondo comma con i seguenti:

Su richiesta del Governo sono, con priorità, iscritti all'ordine del giorno delle Camere i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia esaminato e votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari. Può, altresì, chiedere che, decorso il termine, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, la Camera deliberi su ciascun articolo, con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo, e proceda alla votazione finale.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i casi in cui il Governo ha la facoltà di porre la questione di fiducia sull'approvazione di atti di indirizzo, singoli articoli o emendamenti. La questione di fiducia non può essere in ogni caso posta sulle modifiche del regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali o di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. In caso di rigetto della fiducia, il Primo ministro presenta le dimissioni.

28. 82. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 94, sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Primo ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i casi nei quali il Go-

verno ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisine costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo ministro.

28. 77. Boato, Bressa, Leoni, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, sopprimere il terzo comma.

28. 78. Leoni, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, sostituire il terzo comma con il seguente:

La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo ministro mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre cinque giorni dalla presentazione. L'approvazione della sfiducia comporta le dimissioni del Primo ministro.

28. 79. Bressa, Leoni, Boato, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: tre giorni aggiungere le seguenti: e non oltre cinque giorni.

28. 81. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 94, terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: e il Presidente della Repubblica fino alla fine del capoverso.

28. 80. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 29.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 95. — I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 29.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri).

Sopprimerlo.

29. 1. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 95. — Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei Ministri.

Il Primo Ministro ed i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri.

I Ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato. »

29. 2. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Giordano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 95, primo comma, sostituire le parole: dal Primo ministro con le seguenti: dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo ministro.

29. 70. Tabacci, Malgieri, La Malfa, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 95, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: dirige.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: dirigendo,

***29. 6.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 95, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: dirige.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: dirigendo,

***29. 71.** Tabacci, Malgieri, La Malfa, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 30.

(Disposizioni sui reati ministeriali).

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 30.

(Disposizioni sui reati ministeriali).

Sopprimerlo.

***30. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

***30. 70.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,